

Roma, 12 Luglio 2018

**CIRCOLARE N. 11/2018**

Prot. 120/2018  
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI  
LORO SEDI**

**Oggetto: Credito di imposta formazione Piano nazionale Industria 4.0.**

Come è noto agli Associati, l'art. 1 commi da 46 a 56 della legge di bilancio 2018 ha previsto un credito di imposta per le aziende che svolgono attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze e le tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, da realizzarsi previa definizione di un accordo aziendale o territoriale. Successivamente, in data 4 Maggio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il decreto di attuazione di tale agevolazione fiscale, il quale all'art. 3 comma 3, prevede che: ***“le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali territoriali depositati nel rispetto dell'art. 14 D.Lgs. 151/2015 presso l'ITL competente”.***

Confindustria e le OO.SS. CGIL CISL e UIL hanno quindi ritenuto opportuno siglare in data 5 Luglio 2018 l'allegato accordo quadro, che detta i principi guida per regolare la contrattazione collettiva territoriale o aziendale in attuazione delle finalità perseguite dal legislatore, al fine di fruire del credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività di formazione per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie (doc. 1).

Le tecnologie elencate al comma 1 dell'art. 3 del Piano Nazionale Industria 4.0 per le quali potrà essere eseguita attività di formazione che darà diritto ad usufruire del credito di imposta sono molteplici; qui di seguito elenchiamo quelle che, a nostro avviso, possono essere utilizzate con più facilità nel settore della vigilanza privata: simulazioni tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi; integrazioni informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore; gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti (icloud); sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti; analisi di un'ampia base dati per analizzare sistemi produttivi.

Si ricorda a tutti gli Associati che è condizione essenziale per poter godere del previsto credito di imposta che l'accordo in questione venga depositato in via telematica presso l'ITL competente.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Pollicelli

All.

-Accordo quadro del 5 Luglio 2018 siglato da Confindustria e OO.SS.

Addì 5 luglio 2018 in Roma

CONFINDUSTRIA  
e  
CGIL, CISL, UIL

premesso

- che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione sui temi dell'Industria 4.0 quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
- che, in particolare, con l'accordo interconfederale del 9 marzo 2018 Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, con riferimento ai temi della formazione e delle competenze, hanno condiviso che *“la competitività del sistema produttivo e delle imprese si fonda sempre più sul patrimonio di competenze delle lavoratrici e dei lavoratori”*;
- che l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto un credito d'imposta per le aziende che svolgano attività di formazione per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 da realizzarsi previa definizione di un accordo sindacale aziendale o territoriale;
- che il 4 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il decreto di attuazione di tale agevolazione fiscale;
- che all'art.3, comma 3, del decreto stesso si prevede che *“le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto dell'art.14 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente...”*
- che il credito di imposta previsto dalla legge di bilancio rappresenta una significativa misura di sostegno alla formazione sui temi dell'Industria 4.0 che può dar luogo ad importanti sinergie con le iniziative messe in campo dai fondi interprofessionali;
- che le parti intendono contribuire attivamente alla piena valorizzazione degli investimenti realizzati nell'ambito delle misure previste dal piano “Impresa 4.0”;

convengono

sui seguenti principi guida per regolare la contrattazione collettiva in attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di credito d'imposta per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

1. le imprese che sono dotate di proprie forme di rappresentanza sindacale (Rsu o Rsa) stipuleranno il loro accordo secondo le modalità previste dal Tu 2014;
2. le imprese iscritte a Fondimpresa – anche nel caso volessero presentare congiuntamente un piano formativo per il quale si richiede il finanziamento dal fondo interprofessionale - potranno utilizzare le sedi previste dal Protocollo di Intesa (su criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi) del 22 novembre 2017, purchè i piani non siano di livello nazionale, fermo restando che per la formazione 4.0 prevista dal decreto del 4 maggio 2018 è necessaria la definizione di uno specifico accordo e il suo deposito presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro competente;
3. tenuto conto di quanto previsto dagli accordi interconfederali (TU 2014), le imprese associate al sistema di rappresentanza di Confindustria, prive di rappresentanza aziendale, ovvero le imprese che, prive di rsu o rsa, conferiscano espresso mandato all'associazione del Sistema di rappresentanza di Confindustria, alle condizioni con essa condivise, potranno definire gli accordi sindacali in materia nelle sedi e secondo le procedure che saranno definite in un accordo territoriale, anche previa costituzione di apposite commissioni territoriali;
4. i contenuti delle attività di formazione per le quali si intende beneficiare del credito di imposta saranno espressamente disciplinati nei piani formativi sottoposti alla condivisione delle parti sociali con le modalità di cui al punto precedente;
5. le imprese che effettuano la formazione 4.0 prevista dal decreto 4 maggio 2018 si impegnano a comunicare, anche con modalità informatiche, alle rsu/rsa, la dichiarazione di aver rilasciato l'attestazione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto 4 maggio 2018. In mancanza di rsu/rsa tale attestazione dovrà essere inviata, anche per il tramite della competente associazione datoriale, alle organizzazioni sindacali che sottoscrivono l'accordo.
6. gli accordi territoriali istituiranno osservatori per il monitoraggio dell'attuazione delle intese intervenute in materia, con la conseguente redazione di una relazione sull'implementazione delle misure di formazione concordate, anche avvalendosi delle relazioni previste all'art.6, comma 3, del decreto 4 maggio 2018;
7. le parti sono impegnate, anche ai fini di una corretta applicazione del decreto in oggetto, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFINDUSTRIA

*Leo Ianni*

CGIL

*Ennio Scudetto*

CISL

*Vincentino Scarce*

UIL

*Antonio Boccia*